

*Regione Siciliana*

Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica  
Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale  
Servizio 3 – Gestione Giuridica del Personale  
a tempo indeterminato  
Via Regione Siciliana n.2194 – PALERMO  
e-mail: [giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it](mailto:giuridicoindeterminato.fp@regione.sicilia.it)

Prot. n.

104079

Palermo li, 11 NOV. 2020

OGGETTO: Illegittimità costituzionale dell'art.7, l.r. 6 agosto 2019, n.14. Circolare.

**ALLEGATI n.1***Trasmissione via mail*

Al Segretario Generale

Ai Dirigenti preposti ai Dipartimenti regionali e Uffici equiparati, Uffici speciali, Uffici alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, Ufficio del Garante per la tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e per il loro reinserimento sociale

Ai Capi di Gabinetto

All' A.R.A.N - Agenzia Rappresentanza  
Negoziale Regione Sicilia

All'Assemblea Regionale Siciliana

All'E.R.S.U Ente Reg. Diritto Studio Università'  
- Enna  
Catania  
Messina  
Palermo

Al Fondo Pensioni Sicilia

Al Comando del Corpo Forestale della  
Regione Siciliana

e, p.c.,

All'Assessore Regionale delle  
Autonomie Locali e della Funzione Pubblica

Alle Organizzazioni Sindacali

Ai Dirigenti dell'Area e dei Servizi del  
Dipartimento della Funzione Pubblica e del  
Personale

Con sentenza n. 235/2020, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui all'art.7, comma 2 della l. r. 6 agosto 2019, n.14 secondo la quale " *i dipendenti di cui all'art.52, comma 5, della l.r.7 maggio 2015, n.9 maturano i requisiti di pensione senza gli incrementi di vita di cui all'art.12 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni dalla*

*Legge 30 luglio 2010, n.122, e conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti” e della norma di cui al comma 1 del medesimo articolo, secondo la quale “ le disposizioni sul trattamento anticipato di pensione e di indennità di fine servizio comunque denominata previste dagli articoli 14 e 23, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n.26, per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, si applicano ai dipendenti della Regione che ne fanno istanza con un preavviso di almeno sei mesi.”*

Alla luce di quanto sopra è revocata la Circolare prot.n. 99361 del 6 giugno 2019.

Questo Dipartimento provvederà all'applicazione delle disposizioni di cui all'art.52, comma 5, della l.r. 7 maggio 2015, n.9 fino al 31. 12. 2020 secondo le modalità applicative della Circolare 120577 del 5 novembre 2018 “l.r. 7 maggio 2015, n.9, artt. 51 e 52 e s.m. e I. Riforma sistema pensionistico e collocamenti in quiescenza anticipati. Circolare” che ad ogni buon fine si allega in copia.


Saranno, pertanto, archiviate tutte le istanze presentate ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. 7 maggio 2015, da parte di dipendenti che non raggiungono entro il 31.12.2020 i requisiti indicati nella allegata circolare.

Saranno altresì archiviate le istanze presentate ai sensi del sopra richiamato art.7, comma 1 della l.r. 14/2019 (c.d. quota 100)

I Dipartimenti e gli uffici in indirizzo sono invitati a dare ampia diffusione al personale.

La presente circolare sarà trasmessa via e-mail agli indirizzi di cui sopra e pubblicata nel sito istituzionale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale alla sezione “Circolari e Documenti”

IL DIRIGENTE del SERVIZIO  
G.G. Palagonia



IL DIRIGENTE GENERALE

C.Madoria

